TORNATA DEL 2 MAGGIO 1868

flagrante, quando la colpa ha una non dubbia gravità, sia per le circostanze che l'accompagnano, sia per le conseguenze che ne possano derivare.

Prego quindi il signor presidente di voler porre innanzi tutto ai voti l'emendamento soppressivo della prima parte di questo articolo, e spero che non vi sarà la necessità di passare alla votazione dell'emendamento subalterno.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore intende dare il suo avviso su quest'emendamento?

CORSI, relatore. Credo molto più opportuno che lo dia il commissario regio, il quale, conoscendo [gli usi dell'amministrazione, vedrà se convenga sostenere l'articolo com'è.

Voce a sinistra. Lo giustifichi la Commissione.

corsi, relatore. La Commissione giustificherà facilmente l'articolo quale lo ha presentato.

La condanna nei danni ed interessi, come ha già avvertito l'onorevole Mancini, non si dà che in quei casi che egli avrebbe voluto fissare nel suo emendamento sussidiario, qualora la Camera non fosse passata alla soppressione della prima parte dell'articolo.

La Commissione si è indotta a stabilire questo principio, perchè ha avuto informazione dall'amministrazione che in vari casi si è verificato che l'amministrazione stessa è stata condannata nei danni e interessi. comunque essa creda che non ne avesse dovuto essere passibile, avuto riguardo alla specialità del caso nel quale la condanna si era verificata.

Quindi, siccome veramente la condanna nei danni e interessi è fatto eccezionale, chè pare molto strano che si debba arrivare a condannare un'amministrazione pubblica nei danni e interessi, perchè possa, per avventura, avere preso un equivoco, o perchè forse i magistrati abbiano creduto di dovere interpretare ed applicare la legge con norme diverse da quelle che l'amministrazione stessa credeva doversi seguire; così la Commissione si è indotta a stabilire questo principio, e l'onorevole commissario regio, il quale forse avrà anche più presente che non la Commissione le varie circostanze per cui si volle mettere questa disposizione, potrà anche dare ulteriori spiegazioni in proposito.

Quindi alla Commissione è sembrato, ripeto, che la singolarità della condanna di un'amministrazione pubblica nei danni ed interessi sia un fatto così grave e così poco giustificabile, che stimò si potesse porre nettamente nella legge che questo caso non debbe verificarsi.

BR FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io non sconosco la gravità ed importanza dell'osservazione fatta dall'onorevole Mancini, e quindi, in quanto a me, accetterei l'emendamento che egli ha proposto, o l'aggiunta che egli crede fare all'articolo 8.

MELCHIORRE. È sussidiario.

PRESIDENTE. Lo sa anch'egli che è sussidiario.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Mi permetta l'onorevole deputato Mancini di fargli osservare che il principio di cui si tratta si verifica in generale in tutto, e nella specie è anche la conseguenza del sistema eccezionale che si ha nell'esazione delle tasse. Che si direbbe, per esempio, di un tribunale il quale avesse commesso un errore? Certamente non entrerebbe in mente ad alcuno di condannare questo tribunale ai danni ed interessi, per aver dato una sentenza la quale non sia esatta, non sia conforme alle leggi. Così del pari nessuno ha mai al certo creduto giusto e possibile chiamar responsabile un prefetto ò un questore delle conseguenze di una misura, forse improvvidamente adottata nell'interesse della cosa pubblica e con danno di un privato cittadino.

Quindi io non potrei accettare la soppressione della prima parte di quest'articolo, tanto più che nel fondo c'è una specie di reciprocanza tra il contribuente e l'amministrazione.

Quindi io pregherei la Camera e la Commissione di accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Mancini, ma non mi sentirei disposto ad accettare la soppressione della prima parte di quest'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di par-

MANCINI STANISLAO. Io sento il dovere di persistere nella mia proposta principale, soprattutto dopo le parole pronunziate dall'onorevole ministro guardasigilli e dal relatore della Commissione.

Io stupisco veramente che l'onorevole guardasigilli abbia fatto questo ragionamento. Quando un tribunale commetta un errore, lo condanneremo noi ai danni e interessi?

Ora egli, che rappresenta in questo recinto la maestà dell'autorità giudiziaria, e ne tutela il credito e la indipendenza, come mai può confondere la condizione di quest'autorità, che è uno dei poteri sovrani riconosciuti dallo Statuto nell'orbita delle proprie attribuzioni, colle falangi degli esattori ed ufficiali di semplice amministrazione? E che cosa è l'amministrazione? L'amministrazione, quando si tratta di esigere e pagare, quando sono in giuoco questioni d'interesse, non è in condizione diversa da quella di un semplice privato, e, al pari di qualunque privato, è soggetta alla giurisdizione dei magistrati.

Quindi il paragone evidentemente non regge, a meno che non si voglia stabilire in regola generale che, davanti alla giustizia, l'amministrazione non sia eguale, allorchè litiga con tutti i privati, e così vengasi a circondarla di un privilegio inaudito e spaventevole, che non trova riscontro nei precedenti delle legislazioni civili.

L'onorevole guardasigilli ha inoltre obbiettato che talvolta l'amministrazione abbia sofferto non meritate soccombenze per riparare errori dell'autorità giudiziaria che la condannò.